

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC
GUIDA 2019
IMU – TASI – TARI

AGGIORNAMENTO DEL 27/03/2019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

L'IMU (Imposta Municipale Propria) costituisce una componente della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

- È un'imposta di natura patrimoniale che ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili), escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) che rimangono assoggettate all'imposta.

CHI LA DEVE PAGARE

Deve pagare l'imposta, salvo esclusioni ed esenzioni espressamente previste, in base alla quota e ai mesi di possesso nell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre):

- il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali.

N.B. sono soggetti passivi inoltre

- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del c.c. sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto o comuni;
- l'ex coniuge, assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (conseguentemente l'imposta dovrà essere pagata interamente dal coniuge assegnatario).

L'IMU NON SI APPLICA (AD ECCEZIONE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE A1-A8-A9 PER I QUALI CONTINUA AD APPLICARSI)

a) al possesso dell'abitazione principale "prima casa" e delle pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto un'unità immobiliare si considera "prima casa" ai fini IMU, con applicazione del relativo regime agevolato, dal momento in cui viene destinata a residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È necessario:

- che il proprietario dell'appartamento sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) o locatario finanziario delle pertinenze;
- che le pertinenze siano dichiarate tali dal possessore in quanto durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri rispettivamente previsti;

b) al possesso degli immobili assimilati all'abitazione principale:

- una sola unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

c) al possesso delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

d) al possesso dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) al possesso della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;

- f) **al possesso della casa adibita a residenza familiare** del **coniuge** superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del c.c. qualora l'unità immobiliare sia di proprietà del defunto o comune;
- g) **al possesso di un unico immobile** iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare **posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente** appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

L'IMU INOLTRE NON È DOVUTA

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;
- per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 601/1973;
- per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
- per i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri, alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- per gli immobili utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 917/86 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di culto di cui all'art. 16 lettera a) della L. 222/85;
- per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993. Per il Comune di San Lazzaro classificato parzialmente montano l'esenzione opera solo limitatamente alle porzioni collinari del territorio comunale come di seguito riportate:

Situazione catastale: Comune di San Lazzaro di Savena
Fogli compresi totalmente (esenti)

FOGLIO 16
FOGLI DA 24 A 27
FOGLIO 31
FOGLIO 34
FOGLIO 35
FOGLI DA 37 A 48.

Fogli compresi in parte nella fascia collinare*

(*i mappali compresi sono esenti; per i mappali esclusi non si applica l'esenzione).

FOGLIO 21	MAPPALI COMPRESI: 134, 135, 172, 179, 180, DA 233 A 241, DA 243 A 245, DA 250 A 257
FOGLIO 28	MAPPALI COMPRESI: 55, 59, 65, DA 69 A 72, 74, 75, DA 85 A 89, DA 118 A 122, DA 126 A 132, 140, 193, 194, DA 198 A 200, 222, 223, 226, 227, DA 234 A 254, 474
FOGLIO 29	MAPPALI COMPRESI: 108, DA 110 A 113, DA 125 A 129, DA 145 A 148
FOGLIO 30	MAPPALI ESCLUSI: DA 1 A 23, 32, 133
FOGLIO 32	MAPPALI ESCLUSI: DA 1 A 5, 89, 108
FOGLIO 33	MAPPALI COMPRESI: 28, 29, 36, DA 38 A 45; DA 59 A 85; 94, 95
FOGLIO 36	MAPPALI ESCLUSI: 23, DA 46 A 69, DA 71 A 74, DA 80 A 89, DA 91 A 123, DA 152 A 159

L'IMU SI APPLICA

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri immobili, non rientranti nei casi di esenzione ed esclusione espressamente previsti, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di San Lazzaro di Savena.

A CHI BISOGNA PAGARLA

Il gettito IMU è interamente destinato al Comune, salvo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, riservato allo Stato.

COME CALCOLARE L'IMU

Per calcolare l'imposta da versare, occorre:

- ✓ determinare quale sia la propria base imponibile (valore) ai fini IMU secondo le indicazioni di cui all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dell'art.13, commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni;
- ✓ conoscere le aliquote di imposta deliberate dal competente Comune;
- ✓ quantificare se ed in che misura spettino detrazioni o riduzioni di imposta.

BASE IMPONIBILE IMU

Per quantificare la base imponibile IMU occorre far riferimento:

PER I FABBRICATI (iscritti in catasto): alla RENDITA dell'unità immobiliare risultante in catasto e riportata sul certificato catastale dell'unità immobiliare.

La base imponibile di un fabbricato iscritto in catasto è ottenuta moltiplicando la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutata del 5%, cioè moltiplicata per 1,05) per i seguenti coefficienti:

coefficiente 160 per i fabbricati di gruppo A (le abitazioni), esclusa la categoria A/10, e i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7;

coefficiente 140 per i fabbricati di gruppo B e i fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5;

coefficiente 80 per i fabbricati di categoria D/5 e A/10;

coefficiente 65 per i fabbricati di categoria D, esclusa la categoria D/5;

coefficiente 55 per i fabbricati di categoria C/1.

PER I TERRENI: al REDDITO DOMINICALE risultante in catasto e indicato sul certificato catastale relativo al terreno; la base imponibile per i terreni agricoli è ottenuta moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutato del 25% cioè moltiplicato per 1,25) per **il coefficiente 135**.

N.B. Conoscendo i riferimenti catastali (foglio, mappale/particella, subalterno) dell'immobile o del terreno è possibile consultare la rendita catastale del fabbricato di cui si è titolari sul sito dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate):

<https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.do>

PER LE AREE FABBRICABILI: al VALORE VENALE in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le medesime caratteristiche.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 504/1992). Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal

Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006).

PER I FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO E INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI E FINO ALL'ANNO DELLA LORO ISCRIZIONE IN CATASTO CON RELATIVA ATTRIBUZIONE DI RENDITA: al valore contabile (per approfondimenti, si rinvia all'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 504/92).

LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL 50 PER CENTO

a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile ad uso abitativo concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Pertanto ai fini della presente riduzione occorre che concorrano le seguenti condizioni:

- il comodatario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato (sia in forma scritta che in forma verbale) deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune possieda anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione;

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione della riduzione d'imposta; può attestarli altresì con apposita autocertificazione, che tiene luogo della dichiarazione, su modello predisposto dall'ufficio da presentare entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta.

Tale autocertificazione vale anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere comunicata la variazione.

L'IMPOSTA È RIDOTTA AL 75 PER CENTO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione della riduzione d'imposta; può attestarli altresì con apposita autocertificazione, che tiene luogo della dichiarazione, su modello predisposto dall'ufficio da presentare entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta.

Tale autocertificazione vale anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere comunicata la variazione.

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Altro elemento fondamentale per calcolare l'imposta è l'aliquota IMU deliberata da ogni singolo Comune.

Riportiamo in tabella le aliquote e le detrazioni di imposta deliberate dal Comune di San Lazzaro per l'anno 2019.

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019 (DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 20/12/2018)

<p>1 - aliquota ordinaria 1,06 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate.</p>
<p>2 - aliquota agevolata 0,4 per cento</p>	<p>per le unità immobiliari ad uso abitativo locate nell'ambito del progetto denominato "Prima la casa", approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 224 del 18/12/2015, finalizzato alla pronta emergenza abitativa e all'inclusione sociale, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431.</p>
<p>3 - aliquota ridotta 0,6 per cento</p>	<p>a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;</p> <p>b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze ammesse;</p> <p>c) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, considerata direttamente</p>

	<p>adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, unitamente alle pertinenze ammesse;</p> <p>d) per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>e) ai fabbricati di civile abitazione A/1, A/8 e A/9, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 unitamente alle pertinenze ammesse;</p> <p>f) alla casa coniugale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>g) a un unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica unitamente alle pertinenze ammesse.</p>
4 - aliquota 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione in altro comune del territorio nazionale.
5 - aliquota 0,86 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo, e pertinenze ammesse, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
6 - aliquota 0,90 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. In caso di più unità immobiliari in possesso dei suddetti requisiti, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare individuata in quella che il soggetto passivo ha acquistato per prima.
	per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1, inutilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, che entro il 30 settembre del medesimo anno, vengano effettivamente utilizzate per lo

<p>7 - aliquota 0,76 per cento</p>	<p>svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio direttamente dal possessore soggetto passivo IMU o da soggetti terzi in base a regolare contratto, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>8 - aliquota 0,76 per cento</p> <p><i>*N.B. L'allegato B è in appendice alla presente Guida IUC</i></p>	<p>per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 che si trovano nel territorio delle frazioni/località Cicogna, Idice-Campana, Pulce-Farneto, Castel de Britti, Ponticella e Trappolone, come individuato, ai fini del presente provvedimento, graficamente nell'allegato A e nominativamente nell'elenco delle vie di cui all'allegato B*, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, effettivamente utilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio direttamente dal possessore soggetto passivo IMU o da soggetti terzi in base a regolare contratto, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>9 - aliquota 0,76 per cento (interamente riservata allo Stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7), possedute dalle imprese e direttamente utilizzate ai fini dell'esercizio di attività di impresa, a condizione che entro il 30 novembre dell'anno di imposta, l'impresa assuma con contratto a tempo indeterminato almeno una/o lavoratrice/lavoratore, che al 1° gennaio dell'anno di imposta abbia compiuto 50 anni e/o sia neo mamma con almeno 1 figlio di età non superiore a 3 anni, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>10 - aliquota 0,76 per cento (interamente riservata allo Stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa, qualora l'impresa nel corso dell'anno 2018 abbia usufruito di ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il personale, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>11 - aliquota 0,76 per cento (interamente riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) utilizzate, ai fini dell'esercizio di attività di impresa costituita o insediata nell'anno di imposta, sia direttamente dal possessore soggetto passivo IMU sia da soggetti terzi in base a regolare contratto a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, diversi dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello stesso Comune. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta in cui ha avuto inizio l'attività o è avvenuto</p>



	<p>l'insediamento come da attestazione del registro imprese presso la C.C.I.A.A., e limitatamente ai primi tre anni, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>12 - aliquota 0,76 per cento (interamente riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per le unità immobiliari destinate ad attività commerciale svolta direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU, a condizione che entro il 30 settembre dell'anno di imposta vengano dismessi slot machine o videolottery e simili ed entro lo stesso termine venga effettuata la prescritta comunicazione al Suap comunale: l'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta, e limitatamente ai primi tre anni, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>13 - aliquota 0,86 per cento</p>	<p>per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione di almeno il 10%, entro il 30 settembre dell'anno di imposta, rispetto a quello pattuito per l'anno precedente, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>14 - aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7), possedute dalle imprese e direttamente utilizzate ai fini dell'esercizio di attività di impresa, a condizione che entro il 30 novembre dell'anno di imposta, l'impresa assuma con contratto a tempo determinato non inferiore a 2 anni, almeno una/o lavoratrice/lavoratore, che al 1° gennaio dell'anno di imposta abbia compiuto 50 anni e/o sia neo mamma con almeno 1 figlio di età non superiore a 3 anni, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>15 - aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il possessore soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5 anni per l'efficientamento energetico degli immobili e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica, comportanti la certificazione energetica in Classe A delle unità immobiliari oggetto di tali interventi, e limitatamente ai primi tre anni, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>



16 - aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")	per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il possessore soggetto passivo IMU partecipi, in collaborazione con il Comune, alla progettazione e realizzazione di attività di formazione rivolta ai giovani che al 1° gennaio dell'anno di imposta non abbiano compiuto 35 anni. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta qualora entro il 30 novembre siano attivati i corsi di formazione, e limitatamente ai primi tre anni, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.
17 - aliquota 0,96 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")	per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa oppure utilizzate da soggetti terzi in base a regolare contratto a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, diversi dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello stesso Comune, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.
18 - aliquota 0,96 per cento	per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione, entro il 30 settembre dell'anno di imposta, rispetto a quello pattuito per l'anno precedente, e limitatamente ai primi tre anni, ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.
19 - aliquota 0,76 per cento	per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, concessi dal possessore soggetto passivo IMU in uso gratuito per finalità sociali nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta qualora la sottoscrizione avvenga entro il 30 novembre del medesimo anno.
20 - aliquota 0,76 per cento	per i terreni che siano effettivamente destinati alla produzione agricola biologica.
Detrazione di Euro 200,00	per le abitazioni principali e gli immobili ad essa equiparati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 sopra elencati: dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

N.B. PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE RISPETTO A QUELLA ORDINARIA È NECESSARIO:

- **QUALORA IL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA POSSIEDA PIU' IMMOBILI ASSOGGETTABILI AD IMU, CHE TUTTI I PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI RICHIESTI SUSSISTANO IN CAPO A CIASCUN IMMOBILE AUTONOMAMENTE;**
- **CHE LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE SI CONCRETIZZI SEMPRE CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE MEDESIMO, PREVISTO DALLA "CARTA DEI PRINCIPI SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI", ADOTTATA CON DELIBERA DELLA G.C. N. 153 DEL 25/09/2014;**
- **PRESENTARE, A PENA DI DECADENZA, COMUNICAZIONE SUL MODELLO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA;**
- **ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI.**

LA COMUNICAZIONE HA VALIDITA' DALL'ANNO DI IMPOSTA NEL CORSO DEL QUALE VIENE PRESENTATA E ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI SE NON INTERVENGONO MODIFICAZIONI.

IN CASO CONTRARIO DEVE ESSERE COMUNICATA L'AVVENUTA VARIAZIONE. LA COMUNICAZIONE SOSTITUISCE LA DICHIARAZIONE IMU LIMITATAMENTE ALLE FATTISPECIE INDICATE NEL MODELLO DI COMUNICAZIONE.

NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA, I SOGGETTI PASSIVI HANNO COMUNQUE LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE MEDESIMA FINO AL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO. IN TALE CASO VERRA' APPLICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI A EURO 258,00.

CON RIFERIMENTO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE IN CASO DI COMODATO GRATUITO A PARENTI E DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO, IL CONTRIBUENTE PUO' APPLICARE NELL'ANNO 2019 SIA L'ALIQUOTA AGEVOLATA SE IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLA DELIBERA IMU SIA L'ABBATTIMENTO DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE (PER IL COMODATO) O LA RIDUZIONE DI IMPOSTA AL 75 PER CENTO (PER I CONCORDATI) SE IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE.

QUANDO PAGARE L'IMU

Le scadenze per il pagamento dell'IMU sono:

ACCONTO/UNICA SOLUZIONE	SALDO
16 GIUGNO 2019 (prorogato al 17 GIUGNO 2019)	16 DICEMBRE 2019

(per i termini festivi le scadenze sono prorogate di diritto al primo giorno seguente non festivo).

Il versamento IMU è in autoliquidazione e si calcola utilizzando le aliquote deliberate dal Comune di San Lazzaro di Savena per l'anno 2019.

Il contribuente potrà versare la prima rata (pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno) calcolandola sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2018; la seconda rata sarà a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2019, pubblicate nel Portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2019, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

GLI ENTI NON COMMERCIALI dall'anno 2014 possono versare l'IMU in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

N.B. Entro il 16/06/2020 dovrà essere effettuato il conguaglio dell'imposta dovuta per il 2019.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI		
1° RATA	2° RATA	3° RATA (CONGUAGLIO)
16 GIUGNO 2019 (prorogato al 17 GIUGNO 2019)	16 DICEMBRE 2019	16 GIUGNO 2020

(per i termini festivi le scadenze sono prorogate di diritto al primo giorno seguente non festivo).

N.B. NON SI FA LUOGO AL VERSAMENTO SE L'IMPOSTA ANNUA DA VERSARE È UGUALE O INFERIORE A 12,00 EURO. SE L'IMPORTO DA VERSARE SUPERA I 12,00 EURO IL VERSAMENTO DEVE ESSERE FATTO PER L'INTERO AMMONTARE DOVUTO. TALE IMPORTO SI INTENDE RIFERITO AL TRIBUTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO NELL'ANNO E NON ALLE SINGOLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO.

COME PAGARE L'IMU

Il versamento IMU potrà essere effettuato:

- 1) tramite modello F24
- 2) tramite apposito bollettino postale approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in disponibilità presso gli uffici postali.

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA, QUALORA SIA DOVUTA LA QUOTA STATALE, VA EFFETTUATO CONTESTUALMENTE A FAVORE DEL COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI ED A FAVORE DELLO STATO CON IL MOD. F24 (INDICANDO I RISPETTIVI CODICI TRIBUTO APPOSITAMENTE PREVISTI) OVVERO CON L'APPOSITO BOLLETTINO POSTALE.

I codici da utilizzare per effettuare il versamento dell'IMU sono i seguenti

- Risoluzione n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012
- Risoluzione n. 53/E dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012
- Risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2013

CODICE CATASTALE COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912
imposta municipale propria per i terreni - Comune	3914
imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune	3916
imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune	3918
imposta municipale propria - interessi da accertamento - Comune	3923
imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - Comune	3924
immobili gruppo catastale D (produttivi) - Stato	3925
immobili gruppo catastale D (produttivi) - incremento Comune	3930
imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune (enti pubblici)	360E
imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato (enti pubblici)	359E

N.B: ai fini del pagamento, l'importo del tributo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24. Il modello di versamento "F24" e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Nel modello F24 dovrà essere contrassegnata la casella relativa al versamento in acconto, ovvero a saldo. Il contribuente potrà contrassegnare entrambi i campi nel caso di versamento in unica soluzione.

Si ricorda che il versamento IMU è in autoliquidazione, pertanto non verrà spedita alcuna comunicazione in merito agli importi da versare da parte del Comune di San Lazzaro di Savena. È necessario che il contribuente si attivi presso i patronati, associazioni di categoria, professionisti abilitati.

Sul sito istituzionale è possibile effettuare il calcolo ON LINE dell'imposta.

PAGAMENTO PER NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

- per l'eventuale quota di imposta spettante allo Stato, seguendo le indicazioni riportate nel Comunicato stampa 31 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

- per la quota di imposta del Comune di San Lazzaro di Savena, tramite bonifico da effettuare direttamente sul seguente conto Banca Intesa Sanpaolo Cod. IBAN : IT05 A030 6937 0771 0000 0046 005. Codice BIC SWIFT: BCITITMM.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli, anche tramite fax o mail.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU";
- il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
- i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO IMU

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato; per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97).

RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 13 D. Lgs. 472/97)

Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, può ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata contestata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello "F24", versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, con lo specifico codice tributo e barrando la casella "ravv".

Al fine del calcolo il contribuente può utilizzare il programma di calcolo on line presente sul sito istituzionale.

Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro 30/06/2019 per l'anno 2018), si applica la sanzione del 3,75% del tributo omesso oltre agli interessi legali.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata nella seguente misura: 0,1% dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 0,8% dal 01/01/2019.

Perché il ravvedimento si perfezioni è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta dovuta, della sanzione sull'imposta versata in ritardo e degli interessi legali sull'imposta maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

LA DICHIARAZIONE

Occorre presentare la dichiarazione IMU, con le modalità approvate con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/10/2012**, per tutti i fatti ed eventi, oggettivi e soggettivi, che rilevano ai fini del pagamento dell'imposta, e che non siano già conosciuti dal Comune, ovvero conoscibili mediante la consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dell'anagrafe comunale.

Il termine per presentare la dichiarazione relativamente all'anno di imposta 2018 è il **30 giugno 2019**.

La dichiarazione potrà essere presentata al Settore Entrate del Comune di San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci 1, o spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio oppure inviata tramite posta elettronica certificata o, **in modalità telematica (Comunicato Ministero Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2016)**.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

GLI ENTI NON COMMERCIALI

Il termine per presentare la dichiarazione relativamente all'anno di imposta 2018 è il **30 giugno 2019**. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni, è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014 e s.m.i..

La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche contenute nel Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014 e relativo Allegato A e s.m.i..

La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 (richiamato dalla normativa IMU) ovvero gli immobili assoggettati ad imponibilità parziale secondo quanto previsto dal D.L. 1/2012, art.91-bis.

Gli enti non commerciali che non si trovano nelle condizioni per poter beneficiare della sopra ricordata esenzione non devono presentare la dichiarazione IMU ENC. Gli stessi soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU "ordinaria" di cui al D.M. 30/10/2012 ove ne ricorrano i presupposti.


SI EVIDENZIANO DI SEGUITO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALCUNI CASI PER I QUALI LA DICHIARAZIONE IMU VA PRESENTATA

- per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto alla riduzione o all'esenzione dell'IMU;

- per gli immobili assegnati dal giudice con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora il Comune in cui si trova l'ex casa coniugale non sia né il Comune di celebrazione del matrimonio né il Comune di nascita dell'ex coniuge assegnatario;
- per gli immobili che beneficiano delle agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, considerato che le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per gli alloggi sociali;
- per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- per gli Enti non commerciali secondo la specifica disciplina prevista.

ESEMPI DI CALCOLO IMU

1 - ABITAZIONE PRINCIPALE, se appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9



(*) La detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze ammesse, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

2 - ABITAZIONE PRINCIPALE, se non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9


PRIMO ESEMPIO:

IMMOBILE ACQUISTATO A GENNAIO NEL QUALE VIENE STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE (es. atto di compravendita entro il 14 gennaio e residenza anagrafica e dimora abituale entro il 16 gennaio) trattasi di abitazione principale sin dalla data di acquisto – non paga IMU

Poiché a decorrere dal 2014 l'abitazione principale è esclusa da IMU (tranne per le categorie catastali di lusso classificate catastalmente A1-A8-A9).

SECONDO ESEMPIO:

IMMOBILE ACQUISTATO A GENNAIO NEL QUALE VIENE STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE IN CORSO D'ANNO (es. atto di compravendita entro il 14 gennaio e residenza e dimora abituale a decorrere dal 15 maggio)



					classificate catastalmente A1-A8-A9 si applica l'IMU come da esempio n. 1 riportato nella guida. L'IMU dovuta è da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).
--	--	--	--	--	--

3 - ALTRI FABBRICATI

RENDITA CATASTALE DELL'IMMOBILE RIVALUTATA DEL 5%	X MOLT.** =	VALORE IMPONIBILE	X	ALIQUOTA	:100=	IMU dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).
---	----------------	-------------------	---	----------	-------	---

(**) I Moltiplicatori da applicare alle rendite rivalutate per ottenere la base imponibile sono:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4 - TERRENI AGRICOLI

REDDITO DOMINICALE DEL TERRENO RIVALUTATO DEL 25%	X 135 =	VALORE IMPONIBILE	X	ALIQUOTA	: 100 =	IMU dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).
---	---------	-------------------	---	----------	---------	---


5 - AREE FABBRICABILI

VALORE VENALE DEL TERRENO	X	ALIQUOTA	: 100 =	IMU dovuta da rapportare alla quota ed al periodo di possesso
---------------------------	---	----------	---------	---

6 - AIRE


PRIMO ESEMPIO:

UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), GIÀ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO, APPARTENENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 o A9.



SECONDO ESEMPIO:

UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), NON PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO.



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

La TASI (tributo per i servizi indivisibili) costituisce una componente della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Con la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) **dal 1° gennaio 2016 è stata abolita la TASI riferita alle abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle di lusso classificate catastalmente A1-A8-A9.**

PRESUPPOSTO

Dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.

LA TASI NON SI APPLICA

Il Comune di San Lazzaro di Savena inoltre non applica la TASI:

- alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 alle quali continua ad applicarsi l'IMU;
- agli altri immobili che rimangono soggetti all'IMU (fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione, aree fabbricabili).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di San Lazzaro di Savena anche nell'anno 2019 applica la TASI esclusivamente:

- a) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i quali non è dovuta l'IMU ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- b) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011.

CHI LA DEVE PAGARE

- Soggetto passivo della TASI è il possessore (come proprietario oppure come titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, e superficie) o il detentore a qualsiasi titolo dei fabbricati.
- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

N.B. Nel Comune di San Lazzaro di Savena nel 2019 l'unica tipologia di immobili locati assoggettati a TASI è rappresentata dai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali l'occupante dovrà corrispondere il 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta ed il titolare di diritto reale sul fabbricato dovrà versare il restante 90 per cento.

A CHI BISOGNA PAGARLA

Il gettito TASI è interamente destinato al Comune.

COME CALCOLARE LA TASI

Per calcolare l'imposta da versare, occorre:

- ✓ determinare quale sia la propria base imponibile (valore) ai fini TASI secondo le indicazioni contenute nella L. 147/2013 art. 1 comma 675;
- ✓ conoscere le aliquote deliberate dal competente Comune;
- ✓ quantificare se ed in che misura spettino riduzioni di imposta.

BASE IMPONIBILE TASI

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

ALIQUOTE TASI

Riportiamo in tabella le aliquote TASI deliberate dal Comune di San Lazzaro per l'anno 2019.

ALIQUOTE TASI ANNO 2019 (DELIB. CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 20/12 /2018)

aliquota 1 per mille	relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i quali non è dovuta l'IMU ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della L. 147/2013.
aliquota 1 per mille	relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011.
aliquota zero per mille	relativamente a tutti gli altri immobili non rientranti in quelli sopra descritti

QUANDO PAGARE LA TASI

Le scadenze per il pagamento della TASI sono:

ACCONTO/UNICA SOLUZIONE	SALDO
16 GIUGNO 2019 (prorogato al 17 GIUGNO 2019)	16 DICEMBRE 2019

L'imposta va calcolata utilizzando le aliquote deliberate dal Comune di San Lazzaro di Savena per l'anno 2019.

Il contribuente potrà versare la prima rata (pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno) calcolandola sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2018; la seconda rata sarà a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2019, pubblicate nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2019, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

N.B. NON SI FA LUOGO AL VERSAMENTO SE L'IMPOSTA ANNUA DA VERSARE È UGUALE O INFERIORE A 12,00 EURO. SE L'IMPORTO DA VERSARE SUPERA I 12,00 EURO IL VERSAMENTO DEVE ESSERE FATTO PER L'INTERO AMMONTARE DOVUTO. TALE IMPORTO SI INTENDE RIFERITO AL TRIBUTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO PER L'ANNO E NON ALLE SINGOLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO O AI SINGOLI VERSAMENTI DEI COOBBLIGATI IN SOLIDO.

COME PAGARE LA TASI

La TASI è dovuta in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile.

Il versamento TASI potrà essere effettuato:

- 1) tramite modello F24
- 2) tramite apposito bollettino postale approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in disponibilità presso gli uffici postali.

I codici da utilizzare per effettuare il versamento della TASI sono i seguenti:

Risoluzione 46/E del 24 aprile 2014 – Agenzia delle Entrate

CODICE CATASTALE COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3961
TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI	3962
TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI	3963

Codici specifici per gli Enti Pubblici

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.	374E
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.	376E
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif. - interessi	377E
TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif. - sanzioni	378E

NB: ai fini del pagamento l'importo del tributo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24. Il modello di versamento "F24" e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Nel modello F24 dovrà essere contrassegnata la casella relativa al versamento in acconto, ovvero a saldo. Il contribuente potrà contrassegnare entrambi i campi nel caso di versamento in unica soluzione.

Si ricorda che il versamento TASI è in autoliquidazione, pertanto non verrà spedita alcuna comunicazione in merito agli importi da versare da parte del Comune di San Lazzaro di Savena. È necessario che il contribuente si attivi presso i patronati, associazioni di categoria, professionisti abilitati.

Sul sito istituzionale è possibile effettuare il calcolo ON LINE dell'imposta.

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO TASI

In caso di omissivo o insufficiente versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omissivo o tardivamente versato; per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (Art. 13 D. Lgs. 472/97).

RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 13 D. Lgs. 472/97)

Valgono le modalità del ravvedimento IMU a pagina 17 della Guida.

LA DICHIARAZIONE TASI

Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

ESEMPIO DI CALCOLO TASI

1- ABITAZIONE PRINCIPALE, se non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 (che sono assoggettate ad IMU):

PRIMO ESEMPIO:

IMMOBILE ACQUISTATO A GENNAIO NEL QUALE VIENE STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE (es. atto di compravendita entro il 14 gennaio e residenza anagrafica e dimora abituale entro il 16 gennaio) – trattasi di abitazione principale sin dalla data di acquisto che non deve pagare la TASI

poiché dal 1° gennaio 2016 è stata abolita per le abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle di lusso classificate catastalmente A1-A8-A9.

SECONDO ESEMPIO:

IMMOBILE ACQUISTATO A GENNAIO NEL QUALE VIENE STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE IN CORSO D'ANNO (es. atto di compravendita entro il 14 gennaio e residenza e dimora abituale a decorrere dal 15 maggio)

Il contribuente è soggetto passivo IMU per il periodo decorrente dalla data di acquisto (rogito notarile) e la data di acquisizione di residenza anagrafica e dimora abituale (es: da gennaio ad aprile). L'IMU dovuta è da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni. A decorrere dalla data in cui è stabilita nell'unità immobiliare la residenza anagrafica e la dimora abituale (es. da maggio) trattasi di abitazione principale, che non deve pagare la TASI poiché dal 01° gennaio 2016 è stata abolita per le abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle di lusso classificate catastalmente A1-A8-A9.).

2 – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i quali non è dovuta l'IMU ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della L. 147/2013. – FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011

RENDITA CATASTALE FABBRICATO RURALE STRUM. RIVALUTATA DEL 5%	X MOLT. **	VALORE IMPONIBILE	X	ALIQUOTA	: 1000 =	Tributo annuo da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).
--	------------	----------------------	---	----------	----------	--

TASI DOVUTA

3- AIRE:

UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO.

Trattasi di fattispecie assimilata ad abitazione principale. Dal dal 1° gennaio 2016 la TASI è stata abolita per le abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle di lusso classificate catastalmente A1 – A8 – A9.

(**) I Moltiplicatori da applicare alle rendite rivalutate per ottenere la base imponibile sono:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

TASSA RIFIUTI – TARI 2019

La TARI è la componente della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PRESUPPOSTO

Presupposto per l'applicazione della TARI è **il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**

Costituisce presunzione di detenzione o conduzione di un locale o di un'area scoperta e della conseguente attitudine a produrre rifiuti:

- l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- la presenza di arredo o macchinari e finché queste condizioni permangono;
- per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'acquisizione della residenza anagrafica.
- per le utenze non domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

L'Amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.

Costituisce presupposto per l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera, l'occupazione o detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. La misura tariffaria, per il tributo giornaliero, è determinata in base alle tariffe annuali della TARI, rapportate a giorno, maggiorate di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Per maggiori informazioni sul tributo giornaliero è possibile consultare l'art. 39 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

CHI LA DEVE PAGARE

- Chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La TARI si applica, salvi i casi di esclusione:

- a) a tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) alle aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
- c) alle aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mercati ambulanti, fiere, mostre, festival, concerti, luna park, circhi, raduni ed attività similari.

SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TARI

La superficie ai fini TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie calpestable, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, oltre che da rilevazione diretta, dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

TARIFFE TARI ANNO 2019

(Deliberazione Consiglio Comunale n 10 del 28.03.2019)

Utenza Domestica		
Classi	Tipologie	Euro/mq
D01	abitazioni - prima fascia (1 componente/nucleo familiare)	1,13
D02	abitazioni- seconda fascia (2 componenti/nucleo familiare)	1,63
D03	abitazioni- terza fascia (3 componenti/nucleo familiare)	1,78
D04	abitazioni- quarta fascia (4 componenti/nucleo familiare)	1,87
D05	abitazioni- quinta fascia (5 componenti/nucleo familiare)	2,03
D06	abitazioni- sesta fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)	2,07

Utenza non Domestica		
Classi	Tipologie	tariffa Euro/mq
N01	uffici della pubblica amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli, istituzioni, enti di assistenza.	1,92
N02	cinematografi e teatri.	1,04
N03	autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, autoservizi, autotrasporti.	2,49
N04	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, autolavaggi.	2,08
N05	stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus.	1,59
N06	sale esposizioni ed autosaloni.	3,02
N07	alberghi, agriturismi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante.	4,81
N08	alberghi, agriturismi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante.	4,66
N09	carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri, collegi e convitti.	3,60
N10	ospedali.	3,60
N11	agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, uffici postali, ambulatori medici e veterinari.	5,72
N12	banche ed istituti di credito.	5,72
N13	cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, abbigliamento.	3,97
N14	edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccherie.	4,31
N15	negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.	3,38
N16	banchi di mercato beni durevoli.	4,04
N17	barbiere, estetista, parrucchiere.	5,24
N18	attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico).	3,89
N19	autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista.	4,05
N20	attività industriali con capannoni di produzione.	3,87
N21	attività artigianali di produzione beni specifici.	3,87
N22	osterie, pizzerie, pubs, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione.	13,09
N23	birrerie, hamburgerie, mense, paninoteche, tavole calde.	12,33
N24	bar, caffè, pasticcerie, gelaterie.	9,55
N25	generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), pizzerie da asporto.	7,78
N26	plurilicenze alimentari e/o miste.	7,22
N27	fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.	13,20
N28	ipermercati di generi misti.	7,33
N29	banchi di mercato generi alimentari.	9,14
N30	discoteche, night clubs, sale scommesse, sale da ballo, sale giochi.	13,01
N31	bed and breakfast.	3,61

QUALI SONO LE ESCLUSIONI DAL TRIBUTO:

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i lastrici solari, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, diversi dalle abitazioni, non operative (quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito ed

- alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali ecc.);
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (es. gas e luce) sempre che non risultino persone residenti nell'immobile;
 - centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori e a condizione di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e che non risultino persone ivi residenti;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - la parte degli impianti sportivi (compresi ad esempio maneggi, piste di pattinaggio, palestre, piscine, campi sportivi, piste ecc.) riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - fabbricati danneggiati, oggettivamente non agibili e non abitabili, e di fatto inutilizzati;
 - gli edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
 - gli immobili strumentali all'attività agricola ed all'allevamento (ad esempio ricovero attrezzature agricole, fienili, legnaie, silos, stalle) ed attività florovivaistiche (ad esempio serre).

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Particolari disposizioni sono contenute nel regolamento comunale IUC relativamente alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che essi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per le utenze non domestiche di seguito indicate, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie promiscua le seguenti riduzioni percentuali:

AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
ATTIVITA' ARTIGIANALI MANIFATTURIERE NELLE QUALI SIANO PRESENTI SUPERFICI ADIBITE A: VERNICIATURA E/O LAVORAZIONE SUPERFICIALE DI METALLI E NON METALLI, QUALI FALEGNAMERIE E SIMILI.	50%

GOMMISTI	50%
ROSTICCERIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, SERIGRAFIE, VETRERIE ARTISTICHE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGIO, AUTORIMESSAGGI	30%
AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	30%
PASTICCERIE	30%
RISTORANTI	25%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE	25%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
LABORATORI DI ANALISI	15%
ALLESTIMENTI ED INSEGNE	10%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Al fine della riduzione della superficie tassabile di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti speciali;

b) comunicare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto sarà assoggettata al tributo l'intera superficie per l'intero anno solare.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

QUALI SONO LE RIDUZIONI TARI

- Il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 500 metri, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
- per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tariffa pari al 30%;

- la Tari dovuta per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), assimilata all'abitazione principale ai fini IMU dall'01/01/2015 ai sensi del comma 2 dell'art. 9bis del D.L. 47/2014, è ridotta di due terzi;
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione del tributo pari al 30% purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- per i fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 557/1993 e relative pertinenze, si applica una riduzione della tariffa pari al 30% a condizione che dichiarino di effettuare in modo continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici e vegetali: verranno effettuati controlli da personale incaricato dal Comune o dallo stesso gestore del servizio. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, si applica una riduzione della tassa pari al 50% per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;
- la riduzione di euro 200,00 dell'importo annuo della Tari a favore dei contribuenti che realizzino interventi finalizzati alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, quantificati in un valore non inferiore a Euro 1.000,00, attuati nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica a condizione che ne venga fatta richiesta al Settore Entrate su modello appositamente predisposto dall'ufficio entro il 30/11/2019 e che i contribuenti siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

RIDUZIONI PER RICICLO

1. A favore delle utenze domestiche e non domestiche nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione della tariffa pari al 10% da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
2. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della tariffa modulata dal 5% al 15% tenuto conto del rapporto tra il quantitativo avviato al riciclo e la produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (Kg/mq/anno), mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da

presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati.

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70% del tributo dovuto.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. In applicazione dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, si applica una riduzione della tariffa pari al 40 per cento.
2. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene sulla base di una graduatoria stilata dall'ufficio ambiente comunale secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
3. Si applica una riduzione della tariffa pari al 19% per le utenze domestiche limitatamente alle famiglie residenti con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, alle famiglie con reddito ISEE da 15.000 a 20.000 euro qualora il reddito familiare sia esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione e pari al 4% per le aziende che nel corso dell'anno 2018 hanno usufruito di ammortizzatori sociali, e non abbiano ridotto il personale, a condizione che venga presentata richiesta al Settore Entrate entro il **31 luglio 2019** su modello appositamente predisposto dall'ufficio.
4. È applicata una riduzione:
 - A)**
 - ✓ pari al 25% dell'importo annuo del tributo dovuto alle utenze delle attività commerciali con superficie ai fini TARI fino a 80 mq.
 - ✓ pari al 20% dell'importo annuo del tributo dovuto alle utenze con superficie superiore a 80 mq.

che entro il **30 settembre 2019** dismettano slot machine, video lottery e simili, e ne documentino la rimozione con apposita istanza di riduzione.

B)

- ✓ alle utenze delle attività commerciali in possesso del marchio "Slot free E-R" di cui alla Legge 4 luglio 2013 n. 5 della Regione Emilia Romagna, si applica una riduzione pari al 5% del tributo annuo dovuto.

C)

- ✓ alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno secondo modalità preventivamente concordate nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune, è riconosciuta una riduzione della tariffa modulata dal 5% al 20% tenuto conto del rapporto tra il quantitativo di

prodotti alimentari donati e la produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (Kg/mq/anno).

5) Ai sensi dell'art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.

Per beneficiare delle agevolazioni è necessario che i contribuenti:

- a) siano titolari di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
- b) abbiano la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura del cantiere; si considera "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia;
- c) subiscano la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi: la durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e di chiusura del cantiere;
- d) siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

L'agevolazione deve essere richiesta a pena di decadenza dal diritto entro il 31 gennaio dell'anno successivo da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Settore Entrate e sarà concessa a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, sulla base di un elenco formato dagli uffici comunali competenti, attestante la data di inizio e fine lavori e la localizzazione dell'attività nella zona preclusa al traffico, previa verifica del regolare pagamento dei tributi;

6) a decorrere dal 01/01/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è riconosciuta una riduzione del tributo così determinata:

- a) del 8% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo non inferiore a giorni 7 e fino a giorni 30;
- b) del 16% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 31 e fino a giorni 60;
- c) del 24% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 61 e fino a giorni 90;
- d) del 32% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 91 e fino a giorni 120;
- e) del 40% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 121 e fino a giorni 150;
- f) del 48% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di

opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 151 e fino a giorni 180;

Si applicano le condizioni e le modalità previste nel precedente punto 5.

N.B. il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo.

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

1. Le persone residenti assistite in modo permanente dal Comune in quanto versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltra l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Settore Entrate.
2. Le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed i centri sociali destinati a luogo di incontro e di attività degli anziani e dagli stessi gestiti ed aperti a tutti i cittadini quali punti di ritrovo in cui potere svolgere attività di tempo libero e culturali nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. Al fine dell'esenzione è necessario che:
 - le ONLUS ed i centri sociali detengano in convenzione a titolo gratuito immobili di proprietà comunale;
 - i centri sociali in oggetto abbiano forma associativa, siano autogestiti con proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione, ne sia consentito l'accesso a semplice richiesta attraverso l'iscrizione ed il versamento di una quota sociale annua e siano federati nell'ANCESCAO, associazione nazionale centri sociali e orti. Pur essendo rivolti principalmente a persone anziane i centri sociali in oggetto devono svolgere attività che coinvolgono anche altre fasce d'età e possono ospitare presso la loro sede attività di altri gruppi territoriali.Sono in ogni caso esclusi dalla esenzione in oggetto gli immobili destinati ai servizi socio-sanitari-assistenziali in accreditamento.

A CHI BISOGNA PAGARLA

Il gettito TARI è interamente destinato al Comune a copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

COME E QUANDO PAGARE LA TARI

Il comune, al fine di semplificare gli adempimenti, provvederà a trasmettere presso la residenza / sede legale del contribuente apposito avviso di pagamento della TARI corredato del modello F24 precompilato necessario per effettuare il versamento. La trasmissione avverrà con posta ordinaria.

Si invita pertanto il contribuente ad attivarsi tempestivamente entro la data della prima scadenza utile per il pagamento contattando il Settore Entrate del Comune di San Lazzaro di Savena, al fine di ricevere dall'Ufficio la documentazione necessaria al pagamento **qualora non la ricevesse tramite il servizio postale.**

Il pagamento con F24 potrà essere effettuato presso gli istituti postali o bancari e potranno essere utilizzate le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Le scadenze per il pagamento della TARI sono:

1° RATA	2° RATA	3° RATA	UNICA SOLUZIONE
16/05/2019	16/07/2019	16/09/2019	16/06/2019

In caso di omesso o insufficiente versamento di una o più rate alle date stabilite il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, che indica le somme, comprensive di interessi e sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica.

LA DICHIARAZIONE TARI / COMUNICAZIONI

I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di **novanta giorni** dalla data in cui:

- ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune (soggetti residenti), intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 90 giorni come sopra indicato.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata nei termini sopra indicati.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione; in ogni caso la cessazione del tributo non può retroagire oltre cinque anni antecedenti la data di presentazione della denuncia tardiva di cancellazione. L'utenza si presume attiva fintanto che il soggetto passivo vi abbia la propria residenza anagrafica: in tal caso è necessario che venga comprovata con idonea documentazione l'effettiva cessazione dell'occupazione.

Nei casi di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della denuncia di cancellazione entro i termini stabiliti; in mancanza, si procederà d'ufficio alla cancellazione della posizione del deceduto e all'iscrizione dei familiari/eredi. Qualora non sia possibile individuare coobbligati o eredi, si procederà alla cancellazione d'ufficio del soggetto deceduto o trasferito senza presentare cancellazione e all'iscrizione del proprietario dell'immobile.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini sopra indicati decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dai regolamenti/delibere comunali e riportati anche sui moduli utilizzabili; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

È necessario che la dichiarazione TARI sia compilata in ogni campo del modulo predisposto dall'ufficio e che vengano in particolare indicati:

PER LE UTENZE DOMESTICHE

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è:

- presentata direttamente agli uffici comunali;
- spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.;
- spedita via fax al nr. 051 6228283
- inviata in via telematica con posta certificata.

In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: Il contribuente che provvede alla presentazione della denuncia TARI oltre il termine di scadenza previsto, ma entro i termini per il ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, può usufruire del relativo regime di sanzione ridotta. A tal fine, il Comune provvede a liquidare il tributo, la sanzione per omessa dichiarazione ridotta nonché gli interessi legali maturati, ed il contribuente potrà perfezionare il ravvedimento con il pagamento entro il termine stabilito. Trascorso inutilmente tale termine, si determina l'inefficacia della regolarizzazione e l'applicabilità della sanzione nell'intera misura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articoli 2 e 5, commi 1, 3, 5 e 6, art. 7, commi 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i), art.8, comma 4, art. 10, comma 6, art. 11, commi 3, 4 e 5, art. 12, art. 14 e art. 15 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
- Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 "Federalismo Fiscale Municipale".
- Articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 "Decreto Monti" e relativa legge di conversione.
- Articolo 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44.
- Articolo 91-bis del D.L. 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012.
- Articolo 9 del D.L. 10/10/2012 n.174.
- Articolo 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557.
- Regolamento 19 novembre 2012, n. 200.
- Decreto del 30/10/2012 (dichiarazione IMU).
- Articolo 10 comma 4 del D.L.08/04/2013, n. 35.
- Articolo 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54 convertito con modificazioni dalla L. 18/07/2013, n. 85.
- D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013 n. 124. - D.L. 30/11/2013, n. 133.
- L. 27.12.2013 n. 147 "legge di stabilità 2014".
- D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito con modificazioni nella L. 02/03/2014, n. 68; - D.L. 66/2014.
- D.L. 89/2014.
- D.L. 47/2014.
- L. 190/2014 "legge di stabilità 2015".
- D.L. 4/2015 convertito con modificazioni dalla L. dall'art. 1 della L. 34/2015.
- L. 208/2015 "legge di stabilità 2016".
- L. 232/2016 "legge di bilancio 2017".
- L. 205/2017 "legge di stabilità 2018".
- L. 145/2018 "legge di stabilità 2019".
- Comunicato MEF 5 ottobre 2016.
- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali: delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni.
- Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) adottato con delibera consiliare n. 23 del 15/04/2014, e s.m.i.
- Delibera del C.C. n. 6 del 25/01/2018 "Imposta Unica Comunale (IUC) – aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU per l'anno 2018).
- Delibera del C.C. n. 7 del 25/01/2018 "Imposta Unica Comunale (IUC) – aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018".
- Delibera del C.C n. 12 del 27/03/2018 "Imposta Unica Comunale (IUC) – approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018.
- Delibera del C.C. n. 51 del 20/12/2018 "Imposta Unica Comunale (IUC) – aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU per l'anno 2019).
- Delibera del C.C. n. 52 del 20/12/2018 "Imposta Unica Comunale (IUC) – aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019".
- Delibera del C.C n. 10 del 28/03/2019 "Imposta Unica Comunale (IUC) – approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Gli Operatori del Settore Entrate del Comune sono comunque a disposizione dei contribuenti che desiderassero ulteriori chiarimenti al riguardo, o che volessero analizzare insieme eventuali casi particolari, durante gli orari di ricevimento al pubblico oppure negli altri giorni (previo appuntamento da concordare con l'operatore).

Gli orari di apertura del Settore Entrate sono i seguenti:

Martedì dalle 9.00 alle 13.00

Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Martedì e Giovedì dalle 11,00 alle 13,00 per informazioni telefoniche;

Per informazioni utilizzare:

- tasi@comune.sanlazzaro.bo.it
- imu@comune.sanlazzaro.bo.it
- tari@comune.sanlazzaro.bo.it

Per informazioni telefoniche: tel.051.622.8107-8108

e.mail: tributi@comune.sanlazzaro.bo.it

Sito internet: www.comune.sanlazzaro.bo.it

PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

Sul sito istituzionale potranno essere consultati gli orari di ricevimento per potere ricevere informazioni relative ad atti di accertamento/ingiunzione notificati ai contribuenti.

APPENDICE ALLA GUIDA
ELENCO NOMINATIVO VIE NEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI/LOCALITA' CICOGNA, IDICE-CAMPANA, CASTEL DE' BRITTI, PULCE-FARNETO, PONTICELLA, TRAPPOLONE

FRAZ. / LOC.	TIPO	NOME VIA/VIALE	CIVICI
CICOGNA	VIA	EMILIA	DA CIVICO 250 A CIVICO 296
	VIA	FONDE'	DA CIVICO N. 1 A CIVICO N. 3/A
	VIA	LUIGI DONINI	
	VIA	PALAZZETTI	DA CIVICO N. 3/L A CIVICO 26
	VIA	VIA SERAFINO CALINDRI	
IDICE-CAMPANA	VIA	CA' BASSA	DA CIVICO N. 1 A CIVICO N. 21
	VIA	EMILIA	DA CIVICO 301 A CIVICO 590
	VIA	DEL FIUME	DA CIVICO N. 32/A A CIVICO 54/C
CASTEL DE' BRITTI	VIA	IDICE	DA CIVICO 70 A CIVICO 86
PULCE-FARNETO	VIA	CARLO IUSSI	DA CIVICO 115/A A CIVICO 115/I
PONTICELLA	VIA	BRIZZI	DA CIVICO 1 A CIVICO 12
	VIA	DEL RIO	
	VIA	DEI GELSI	
	VIA	EDERA	
	VIA	DEL BOSCO	
	VIA	RENATO BENASSI	DA CIVICO N. 1 A CIVICO N. 142
TRAPPOLONE	VIA	NAZIONALE TOSCANA	DA CIVICO 21 A CIVICO 24/A